



29023-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2215/2021
DOMENICO FIORDALISI		CC - 23/06/2021
MICHELE BIANCHI		R.G.N. 16407/2021
ROSA ANNA SARACENO		
VINCENZO GALATI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 22/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;  
lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Torino - investito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. della richiesta di appello del Pubblico ministero -, in riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Asti il 4 febbraio 2021, ha applicato a (omissis) la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale per mesi due in relazione al reato di cui al capo b) della provvisoria imputazione relativa al delitto di adulterazione di prodotti alimentari (carne) prima della distribuzione per il consumo rendendoli pericolosi per la salute pubblica a causa del contenuto di solfiti rinvenuto.

A seguito della effettuazione di campionamenti presso alcune macellerie di (omissis), fra le quali quella della quale era titolare l'indagato, per la ricerca di additivi nella « (omissis) » e nella carne trita di bovino, veniva accertato che due campioni erano irregolari per la presenza di solfiti in quantitativo superiore al consentito.

La richiesta di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria era stata rigettata dal Giudice per le indagini preliminari di Asti, che aveva comunque dato atto della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza escludendo l'adeguatezza e la proporzionalità della misura rispetto alle esigenze cautelari, nonché l'attualità del pericolo di reiterazione del reato.

Il Pubblico ministero ha proposto appello sul punto delle esigenze cautelari affermandone la sussistenza alla luce della continuità nello svolgimento dell'attività commerciale, della presenza di un precedente specifico per violazione delle norme igieniche in tema di produzione e vendita di sostanze alimentari e della mancata revisione critica da parte dell'indagato.

La difesa ha prodotto memorie difensive con le quali ha dedotto l'intervenuta sospensione dell'attività commerciale dal 20 al 26 febbraio 2021 e l'esclusione della presenza di solfiti all'esito di plurime recenti analisi a campione eseguite su prodotti dell'azienda dell'indagato.

2. Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato alla luce dei precedenti specifici gravanti sul (omissis) (uno risalente al 2013 e un decreto penale di condanna opposto per fatti accertati il 22 ottobre 2019).

In particolare, il precedente del 2019 è stato valorizzato per la vicinanza temporale con l'accertamento dal quale ha avuto origine il presente procedimento.

Peraltro, i controlli negativi allegati dalla difesa non sono stati ritenuti idonei a eliminare il pericolo di reiterazione in quanto non eseguiti «a sorpresa» e non gestiti dall'Asl, sulla cui verifica eseguita il 20 marzo 2021 nulla è stato dedotto.

Neppure la sospensione amministrativa del febbraio 2021 (applicata il 20 febbraio 2021 e revocata il 26 febbraio 2021) è stata ritenuta idonea a escludere le esigenze cautelari, trattandosi di procedimento distinto e autonomo.

Misura adeguata e proporzionata per assicurare le predette esigenze cautelari è stata ritenuta quella del divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale per la durata di mesi due, trattandosi di unica prescrizione in grado di preservare dal pericolo di reiterazione.

Rispetto a tale misura è stata ritenuta non ostativa la circostanza che il Pubblico ministero avesse chiesto l'applicazione di una misura cautelare personale essendo, quella applicata, una misura meno afflittiva.

3. Avverso detta ordinanza, (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Roberto Ponzio, formulando tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge penale e inosservanza di legge processuale con riguardo all'art. 292, comma 2, lett. c) e *c-bis*), e all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che vizio di motivazione in relazione all'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede.

L'unico procedimento definito con decisione definitiva a carico del (omissis) riguarda fatti del 2013, quindi risalenti nel tempo.

In relazione al fatto contestato nel 2019, il procedimento è ancora in corso e riguarda, peraltro, una contestazione per un quantitativo di solfiti, tenuto conto dell'incertezza di misurazione, addirittura inferiore alla soglia di tolleranza, per come desumibile da annotazione dei Carabinieri di Torino del 5 marzo 2020 e comunque ascrivibile a qualcuno degli ingredienti della salsiccia (in specie, il vino).

È stata altresì contestata la immotivata svalutazione degli esiti dei controlli eseguiti su iniziativa dello stesso indagato, così come la sottoposizione dell'azienda ai controlli eseguiti dall'ente di certificazione agroalimentare (omissis) s.p.a. su incarico del Consorzio di tutela e valorizzazione della salsiccia di (omissis).

Ha errato il Tribunale nel ritenere le verifiche richiamate dalla difesa delle mere forme di autocontrollo in quanto si tratta di accertamenti eseguiti all'esito della modifica del manuale HACCP dell'impresa ed in base al Regolamento d'uso del marchio « (omissis) ».

Inoltre, ha evidenziato che, come da produzione allegata al ricorso, l'esito dei controlli eseguiti il 20 marzo 2021 ha dato esito favorevole escludendo la presenza di solfiti.

Carente è la motivazione (fondata sull'autonomia dei procedimenti) per escludere la rilevanza della revoca del provvedimento di sospensione adottato dall'ASL, atteso che tale revoca è stata disposta in quanto l'indagato aveva posto rimedio alla non conformità e assunto le iniziative per garantire gli obiettivi di sicurezza alimentare.

Il riferimento all'autonomia del procedimento integra una motivazione meramente apparente.

2.2. Il secondo motivo attiene alla violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e alla mancanza di motivazione in relazione alla minore gravità della misura applicata rispetto a quella richiesta dal Pubblico ministero.

Nel caso di specie, tenuto conto dell'attività svolta dall'indagato, la misura applicata, benché non di natura coercitiva personale, ma interdittiva, non può ritenersi meno afflittiva di quella richiesta in quanto quest'ultima avrebbe consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa che, invece, quella applicata preclude.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la carenza motivazionale relativamente alla proporzione tra la durata della misura applicata e la gravità del fatto contestato.

La censura è stata sollevata sia sotto l'aspetto della durata che della estensione generalizzata a tutta l'attività dell'impresa (omissis), che si occupa della commercializzazione di carni fresche di ogni tipo nell'ambito della quale la produzione della (omissis) e la carne macinata di bovino, per le quali vi è contestazione, rappresentano una minima parte dei prodotti commercializzati.

3. La difesa ha proposto con atto del 10 giugno 2021 un nuovo motivo di ricorso per cassazione denunciando la contraddittorietà della motivazione in relazione all'attualità del pericolo di reiterazione del reato.

L'unico procedimento per fatti del 2013 riguarda una sentenza (priva di qualsiasi accertamento del fatto contestato) di proscioglimento per esito positivo di messa alla prova.

Inoltre, sono state allegare ulteriori analisi chimiche eseguite da laboratorio a seguito di campionamenti del 6 e del 28 maggio 2021 che hanno escluso la presenza di solfiti.

Ha ribadito l'intervenuta modifica, già segnalata con le memorie del 15 e 20 marzo 2021, del manuale HACCP dell'impresa con la previsione di controlli mensili per la verifica dell'assenza »274, lett. c), cod. proc. pen., va tenuto

conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali» (Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069).

Né risulta, in alcun modo, viziato da difetto motivazionale il logico percorso argomentativo di cui all'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non idoneo ad assolvere ad alcun effetto deterrente l'assoggettamento ad analisi periodiche gestite ed organizzate dallo stesso indagato o frutto della determinazione dello stesso di modificare le regole interne di lavorazione (tale dovendosi intendere il riferimento difensivo alla modifica del manuale HACCP dell'impresa).

Quanto all'ammissibilità della produzione documentale relativa agli esiti degli accertamenti eseguiti in data 20 marzo 2021 ed anche successivamente (produzione allegata anche al nuovo motivo) se ne deve rilevare l'inammissibilità.

Infatti, «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609).

Nel caso di specie gli esiti degli accertamenti delle ulteriori analisi chimiche di laboratorio (incluso quello del 20 marzo 2021) sono attestati da documenti formati successivamente alla definizione della fase di appello cautelare e, dunque, da prove nuove che, in quanto tali, sono inammissibili.

3. Non ricorre la dedotta violazione dell'art. 597 cod. proc. pen..

Pertinente appare il richiamo del Tribunale all'orientamento secondo cui, «nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il tribunale della libertà debba decidere nel

senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di altre misure coercitive diverse e meno gravi. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza del tribunale del riesame che, pronunciando sull'appello del pubblico ministero che chiedeva l'applicazione degli arresti domiciliari a fronte della misura interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione adottata dal g.i.p., disponeva congiuntamente l'obbligo di dimora ed il divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi per un anno)» (Sez. 6, n. 1832 del 17/12/2019, dep. 2020, Vaiana, Rv. 278105).

L'indirizzo di gran lunga maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, è nel senso che, nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il tribunale della libertà debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di misure meno gravi (Sez. 2, n. 53376 del 17/09/2014, Di Giambattista, Rv. 261612; conformi, Sez. 5, n. 24139 del 14/03/2012, Abbruzzese, Rv. 253760; Sez. 3, n. 27506 del 05/06/2008, Sudano, Rv. 240253, richiamate da Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269532).

L'orientamento contrario appare isolato e poggia sul principio devolutivo (Sez. 3, n. 3443 del 18/09/2012, E., Rv. 254680), omettendo di considerare, da una parte, che le particolarità del procedimento *de libertate* assegnano al Tribunale del riesame, in funzione di giudice di appello, «poteri coercitivi e dispositivi sostanzialmente simili a quelli del giudice precedente» e, dall'altra, che «il limite del *tantum devolutum quantum appellatum* opera solo nel senso del divieto di *reformatio in peius* rispetto alle richieste dell'accusa» (Sez. 2, n. 53376 del 17/09/2014, Di Giambattista, cit.).

Né può pretendersi di operare una valutazione di maggiore gravità «in concreto» della misura cautelare applicata essendo la stessa sistematica del codice di procedura penale a prevedere la maggiore gravità delle misure coercitive rispetto a quelle interdittive, incidendo direttamente le prime sulla libertà personale in misura maggiormente incisiva rispetto alle seconde.

4. Privo di fondamento è l'ultimo motivo relativo alla carenza motivazionale quanto alla durata della misura applicata e alla sua estensione a tutta l'attività commerciale svolta dal (omissis).

Sul punto, in termini congrui e logici, il Tribunale ha ritenuto la misura applicata l'unica in grado di assicurare le esigenze cautelari, non potendosi, logicamente, distinguere, all'interno del medesimo esercizio commerciale, una

parte delle attività interdette da altre consentite.

D'altronde, se l'esigenza cautelare da preservare è quella di scongiurare il pericolo di reiterazione di condotte illecite consistenti nella commercializzazione di prodotti adulterati, è evidente che tale necessità si pone per tutta la merce in vendita e non solo per una parte di essa, sicché appare illogico limitare il divieto di vendita ai soli prodotti la cui adulterazione sia stata accertata, specie se si considera la medesima natura dei prodotti adulterati rispetto al complesso dell'attività di vendita dell'esercizio commerciale.

La motivazione in ordine all'adeguatezza della durata di mesi due della misura appare sufficientemente motivata con il riferimento alle esigenze cautelari da preservare (pag. 3 dell'ordinanza impugnata).

5. Da quanto esposto discendono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va disposta la trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es. cod. proc. pen..

**P.Q.M.**


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es. cod. proc. pen..

Così deciso il 23/06/2021

Il Consigliere estensore

Vincenzo Galati



Il Presidente

Angela Tardio

